



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
e dal Ministro della difesa (DI PAOLA)
di concerto con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	18
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	22
Disegno di legge	»	25
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	27
Testo dell'Accordo facente fede in caso di divergenze di interpretazione	»	33

ONOREVOLI SENATORI. -

1. Finalità

L'Accordo in questione ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

- mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

- va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico, di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e quelli che saranno assunti in ambito internazionale.

Si rappresenta, inoltre, che:

- il 19 novembre 2003 è stato sottoscritto a Roma l'Accordo tra il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato con legge 9 dicembre 2005, n.276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006;

- il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del *referendum* del 21 maggio 2006;

Per tali ultime ragioni, le parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo più completo, esauriente ed esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da 11 articoli.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, ovverosia di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della Difesa su base reciproca.

L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica al fine di dare esecuzione all'Accordo e stabilire le regole della collaborazione.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le modalità di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

- sicurezza e politica di difesa;
- esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*;
- svolgimento di esercitazioni militari;
- formazione militare;
- storia militare;
- sport militare;
- diritto militare;
- servizi di medicina militare;
- scambio di materiali per la difesa;
- *meeting* tra i rispettivi Ministeri, Comandi, o altre Autorità ufficiali;
- scambi di esperienze, visite e partecipazioni reciproche in esercitazioni ed addestramenti, visite a strutture militari, navali ed aeree, scambi di informazioni e pubblicazioni.

L'articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali nel campo:

- della ricerca scientifica;
- degli scambi di esperienze nei settori tecnici;
- della mutua produzione e settori tecnici decisi dalle parti.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.

L'articolo 7 regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione.

L'articolo 8 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli impegni assunti in campo internazionale. In particolare, si riconosce, in via prioritaria, il diritto di giurisdizione dello Stato di soggiorno, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato di origine per i reati contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nell'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due parti.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite negoziati bilaterali.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore del documento in esame, prevede la durata di cinque anni rinnovabili per un uguale periodo, disciplina le modalità di denuncia e cessazione e regola le modalità relative agli emendamenti ed alle revisioni del testo.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: SU INIZIATIVA GOVERNATIVA

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero affari esteri Ministero della difesa
Amministrazione competente	Ministero della difesa

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE	1. Art. 2, comma 2, dell'Accordo 2. Art..... comma..... 3. Art.....comma..... 4. Art..... comma..... 5. Art..... comma..... 6. Art.....comma.....
PER LA COPERTURA:	1. Art. 3, comma 1 2. Art..... comma.....
PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:	1. Art. 3, comma 2 2. Art comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli

L'articolo 2, comma 2, dell'Accordo prevede la partecipazione di militari italiani alle riunioni di consultazione con la Parte contraente.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei prezzi tipo vigenti.
- Calcoli logico - matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero della difesa.

C.2) Metodologia di calcolo.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II
Tabella 1

D) Effetti finanziari

A carico dello Stato

Articolo 2	Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014						Anno termin.
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm	LI	Annuale	LI	Annuale	Annuale	Perm	LI	Annuale	LI	Annuale	Perm	LI	Annuale	LI	Annuale	LI	
	-1.552							0					-1.552						-1.552
Tot. eff. finanz. negativi	-1.552							0					-1.552						-1.552
Tot. eff. finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.
	Annuale	Perm	LI	Annuale	Perm	LI	Annuale	Perm	LI	Annuale	Perm	LI
Totale effetti finanz. negativi												
Totale effetti finanz. positivi												

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

A carico dello Stato

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 4			Anno 5		
	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap
	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.
Totale effetti finanz. negativi															
Totale effetti finanz. positivi															
1 Totale Generale effetti (finanz. negativi															
Totale generale effetti finanz. positivi															

Articolo Comma	Anno 6			Anno 7			Anno 8			Anno 9			Anno 10		
	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap
	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.
Totale effetti finanz. negativi															
Totale effetti finanz. positivi															
1 Totale Generale effetti (finanz. negativi															
Totale generale effetti finanz. positivi															

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-1.552	0	- 1.552

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero degli affari esteri	1.552	0	1.552
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali		1.552	0	1.552

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge	articolo..... comma			
-Legge	articolo..... comma.....			
-Legge	articolo..... comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa				

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge	articolo..... comma			
-Legge	articolo..... comma.....			
-Legge	articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate				

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	1.552	0	1.552
---------------------------------	--------------	----------	--------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<i>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)</i>			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

<i>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</i>			
--	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Descrizione sintetica

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

APPENDICE

L'applicazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con il Montenegro comporta oneri per il bilancio dello Stato, in relazione all'articolo 2.2 che prevede lo svolgimento di consultazioni annuali da tenersi alternativamente a Roma ed a Podgorica, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo in esame.

Nell'ipotesi dell'invio di due rappresentanti nazionali (un Dirigente militare ed un Ten.Col./Magg.) a Podgorica con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

– Spese di missione:

Pernottamento (euro 100,00 al giorno x 2 persone x 3 notti) = euro 600,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 101,00, viene ridotta di un terzo (euro 34,00), e determinata in euro 67,00. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 15,35, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 24,25, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 7,93. Sommando tale importo di euro 7,93 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,00, si ottiene l'importo di euro 74,93 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 225,00. = euro 225,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 93,00, viene ridotta di un terzo (euro 31,00), e determinata in euro 62,00. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 10,35 eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 16,35, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 5,35. Sommando tale importo di euro 5,35 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,00, si ottiene l'importo di euro 67,35 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 202,00. = euro 202,00

Totale = euro 1.027,00

– Spese di viaggio:

Volo di andata e ritorno (pari a euro 250,00) per 2 persone, comprensive di eventuali spese di assicurazione e di trasporto locale + maggiorazione del 5% (pari a euro 12,50), ai sensi della normativa vigente. (euro 262,50 x 2)	=	euro 525,00
Totale onere	=	euro 1.552,00

Inoltre, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

– l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle parti (articolo 4, lettera b), di visite alle navi, aerei, ed altre strutture militari (articolo 4, lettera h) e così pure di scambi di informazioni e pubblicazioni (articolo 4, lettera i) e per le attività culturali e sportive (articolo 4, lettera j) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– l'eventuale richiesta della Controparte per la partecipazione ad attività di addestramento e formazione militare (articolo 3, lettera g), per l'organizzazione e la partecipazione ad attività addestrative, corsi ed esercitazioni militari (articolo 4, lettere c ed e), nonché per l'organizzazione di contatti tra istituti militari similari e per la partecipazione a discussioni, consultazioni, incontri e simposi, conferenze e corsi (articolo 4, lettere f e g) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

– per quanto invece riguarda le eventuali spese derivanti dalla partecipazione di personale italiano agli incontri di cui all'articolo 4, lettera a, o alle attività di cui ai precedenti alinea, nonché dalle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa, disciplinate dall'articolo 5, si rappresenta che trattasi di attività istituzionali concretamente già svolte dal Dicastero della difesa in via ordinaria, che dunque troveranno copertura – qualora disposte – sulle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero della difesa (capitolo 1170/01 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale, ivi compresa quella con i Paesi in via di sviluppo); la loro esecuzione sarà, inoltre, in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità dei relativi fondi procedendo, qualora esse siano ritenute di prioritario interesse, all'eventuale rimodulazione di altre attività già programmate.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa del 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con il Montenegro, l'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa del 19 novembre 2003.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, seconda comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza avverso della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

B) CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali assunti in materia con la firma dell'Accordo in oggetto.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativa sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

La materia è attualmente disciplinata dall'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n.276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

L'Accordo in esame predispone la base normativa per rendere esecutiva la cooperazione nei settori della difesa e della sicurezza con il Montenegro. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce dei ben noti rivolgimenti storico-politici che hanno interessato la regione dei Balcani.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

L'intervento legislativo è necessario al fine di disciplinare, in modo più completo, esauriente ed esclusivo la cooperazione bilaterale in campo militare con il Montenegro, rispettando l'impegno assunto sul piano internazionale e dando coerente sviluppo all'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Obiettivo del provvedimento è quello di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Gli indicatori saranno dati dall'aumento degli scambi di esperienze e informazioni tra le Parti, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi, rispetto ai dati esistenti presso i competenti uffici antecedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo.

E) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa del Montenegro e le rispet-

tive Forze armate. Si possono, inoltre, assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le competenti Amministrazioni dei due Paesi; per quanto concerne l'Italia, i Ministeri della difesa e degli affari esteri.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'impegno assunto sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti Accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di Intese.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tale fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato tra i destinatari degli effetti dell'Accordo, incidendo invece positivamente sulla competitività, in quanto stimolerà il settore della ricerca nell'ambito della difesa, arricchendo l'interscambio nel settore.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi e tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il Ministero della difesa è l'Amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR*

L'Accordo in questione ha durata quinquennale, con clausola di automatico rinnovo per periodi di cinque anni. L'Accordo potrà, altresì, essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti. Il Ministero della difesa, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi di esperienze e informazioni tra le Parti, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.552 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili a i sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generate delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.


3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.



4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Per  

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL MONTENEGRO

IN MATERIA DI

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Montenegro, d'ora innanzi chiamati congiuntamente le "Parti" e singolarmente "Parte":

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione nel campo della Difesa;
- convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuirà a migliorare la comprensione reciproca delle problematiche di sicurezza ed a consolidare le rispettive capacità di difesa;
- esprimendo la propria aspirazione ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa del Montenegro, basata sul rispetto e la fiducia reciproci e sul riconoscimento degli interessi delle Parti.

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

Le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2 REALIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE

- 2.1 L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel campo della difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Montenegro.
- 2.2 Le consultazioni fra i Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Podgorica, di norma con cadenza annuale o secondo quanto diversamente concordato, al fine di individuare e definire le misure specifiche volte all'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3 SETTORI DI COOPERAZIONE

- 3.1 La cooperazione tra le Parti avrà luogo, in conformità con i trattati internazionali sulla difesa, sulla sicurezza e sul controllo degli armamenti e potrà interessare i seguenti campi:
 - a. politica di sicurezza e difesa;
 - b. industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti che dipendono dai Ministeri della Difesa;
 - c. scambio e transito di materiali ed attrezzature militari;
 - d. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
 - e. ricerca e sviluppo di armamenti ed apparecchiature militari;

- f. assistenza reciproca in merito all'organizzazione delle Forze Armate, all'assetto e all'equipaggiamento delle unità militari e alla gestione delle risorse umane;
 - g. formazione e addestramento;
 - h. idrografia;
 - i. questioni relative alla polizia militare;
 - j. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
 - k. sanità militare;
 - l. storia militare;
 - m. sport militare;
- 3.2 La cooperazione potrà non limitarsi ai settori sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco

ARTICOLO 4 **FORME DI COOPERAZIONE**

- La cooperazione fra le Parti Contraenti comprenderà le seguenti attività:
- a. incontri tra Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro vice ed altri Funzionari autorizzati dalle Parti;
 - b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti;
 - c. organizzazione e partecipazione ad attività addestrative, corsi ed esercitazioni militari;
 - d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
 - e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
 - f. contatti fra istituti militari similari;
 - g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze e corsi;
 - h. visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
 - i. scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche;
 - j. scambio nel campo delle attività culturali e sportive;
 - k. tutti gli altri programmi ed attività scelti di comune accordo da entrambe le Parti.

ARTICOLO 5 **COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DELLA DIFESA E DELLO** **SCAMBIO DI ARMAMENTI**

- 5.1. Le Parti prenderanno accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attività di scambio.
- 5.2. Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari riguarderanno la cooperazione per lo sviluppo, la produzione e lo scambio di materiale militare nei seguenti campi:
- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
 - b. scambio di esperienze in campo tecnico;
 - c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
 - d. approvvigionamento e produzione di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni, ordinati da una delle Parti, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi nazionali delle Parti in materia di importazione e esportazione di

- materiali militari;
- e. supporto alle industrie di difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.
- 5.3 Allo scopo di mettere in atto le disposizioni del presente Accordo, le Parti concordano di analizzare ulteriori dettagli e di costituire gli organismi pertinenti.
- 5.4 Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del risultato dell'attività intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

ARTICOLO 6 ASPETTI FINANZIARI

- 6.1 L'attuazione del presente Accordo e le attività conseguenti saranno finanziate dalle Parti secondo il principio della reciprocità.
- 6.2 La Parte Invitante sosterrà gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie norme.
- 6.3 La Parte ospitante garantirà il trasporto locale, dal punto stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio, se disponibile presso installazioni militari, e sosterrà le spese relative alle attività pianificate.
- 6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente:
- la Parte ricevente provvederà alle cure mediche d'urgenza;
 - la Parte Invitante sosterrà i costi relativi all'assicurazione sanitaria, oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato.
- 6.5 Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione non nel quadro del presente Accordo, la Parte stessa sosterrà tutte le spese relative.

ARTICOLO 7 RISARCIMENTO DANNI

- 7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sarà corrisposto dalla Parte Invitante.
- 7.2 In caso di danno arrecato a personale, apparecchiature e infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sarà stabilito di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 8 GIURISDIZIONE

- 8.1 Le Autorità del Paese ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.
- 8.2 Nonostante, le Autorità del Paese d'origine avranno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi:
- infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
 - le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione di ed in relazione con il servizio.
- 8.3 Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine potranno rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante.

ARTICOLO 9
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- 9.1 Ai fini del presente Accordo, con il termine "informazioni classificate" si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia esso una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
- 9.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo verranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti.
- 9.3 Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità Designata dalle Parti.
- 9.4 La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in lingua inglese)	Per il Montenegro
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	STROGO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERLJIVO
RISERVATO	RISERVATO RESTRICTED	INTERNO



- 9.5 L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la necessità di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.
- 9.6 La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
- 9.7 Il trasferimento a Terzi/Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte Originatrice.
- 9.8 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità Designate per la Sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 10
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia circa l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione mediante trattativa o consultazione bilaterale.


ARTICOLO 11
VALIDITA', EMENDAMENTI E CESSAZIONE

- 11.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di ratifica.
- 11.2 Il presente Accordo potrà essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di Note Ufficiali. Qualsiasi modifica entrerà in vigore dopo aver espletato le necessarie procedure.


- 11.3 Il presente Accordo, la cui durata prevista è di cinque anni, si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
- 11.4 In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per portare a termine le attività rimaste incomplete ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse.
- 11.5 In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 14 Settembre 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEI
MONTENEGRO



AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO

ON

DEFENCE CO-OPERATION

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO ON
DEFENCE CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of Montenegro, hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party":

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation in the field of defence;
- convinced that bilateral defence co-operation will contribute to better understanding of each others' security concerns and consolidate their respective defence capabilities;
- expressing their aspiration for mutually beneficial co-operation between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Montenegro, based on mutual respect, confidence and recognition of the interests of the Parties,

have agreed on the following:

ARTICLE 1
CO-OPERATION PRINCIPLES

The Parties will act in conformity with their respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2
CO-OPERATION IMPLEMENTATION

- 2.1 The organisation and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and Ministry of Defence of Montenegro.
- 2.2 Consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternatively in Rome and Podgorica normally once a year, or as otherwise agreed, in order to draw up and define the dedicated measures to execute this Agreement.

ARTICLE 3
CO-OPERATION FIELDS

- 3.1 Co-operation between the Parties will be carried out in compliance with international treaties on defence, security, arms control and may include the following areas:
 - a. security and defence policy;
 - b. defence industry and procurement policy that are subordinated to the Ministries of Defence;
 - c. exchange and transit of the military materials and equipments;
 - d. peacekeeping and humanitarian operations;
 - e. research and development of armaments and military equipment;
 - f. mutual assistance in the Armed Forces organisation, structure and equipment of military units, management of human resources;
 - g. education and training;

- h. hydrography;
 - i. military police issues;
 - j. environmental issues and pollution caused by military activities;
 - k. military medical service;
 - l. military history;
 - m. military sport;
- 3.2 The co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of co-operation in the mutual interest.

ARTICLE 4
CO-OPERATION FORMS

Co-operation between the Parties will include the following activities:

- a. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other Officials authorised by the Parties;
- b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- c. organisation and participation in training activities, courses and military exercises;
- d. participation of observers in military exercises;
- e. participation in peacekeeping and humanitarian operation;
- f. contacts between similar military institutions;
- g. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses;
- h. visits to military ships, aircraft and other military structures;
- i. exchange of information and educational publications;
- j. exchange of cultural and sporting activities;
- k. any other programs and activities mutually identified by the Parties.

ARTICLE 5
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE INDUSTRY AND EXCHANGE OF
ARMAMENTS

- 5.1. The Parties will directly agree about the co-operation in the field of armament control and exchange of materials as well as the category of the material and equipment which could be subject to exchange.
- 5.2. Activities in the area of defence industry and procurement policy, research and development of armaments and military equipment concern the cooperation on development, production and exchange of military material in the following fields:
 - a. scientific research, test and design;
 - b. exchange of experience in the technical sector;
 - c. mutual production, modernisation and mutual technical services in sectors decided by Parties;
 - d. procurement of military equipment within the ambit of common programs and production ordered by one of the Parties, according to the domestic laws of the Parties' Countries concerning import and export of military equipment;
 - e. support to the defence industries and governmental bodies in order to create cooperation in the field of military materials production.
- 5.3. With a view to implementing the provisions of this Agreement the Parties agree to evaluate further details and to establish relevant bodies.
- 5.4. The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the

safeguard of the intellectual activities' outputs stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to the laws of the Parties' Countries and International Agreements on the matter signed by the Parties.

ARTICLE 6
FINANCIAL MATTERS

- 6.1 The Parties will fund the implementation of this Agreement and activities resulting from it on the principle of reciprocity.
- 6.2 The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations.
- 6.3 The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, board and lodging expenses, if available in military facilities, as well as the expenses related to planned activities.
- 6.4 Expenditure on medical treatment would be governed by the following:
 - a. the Receiving Party will provide emergency medical treatment;
 - b. the Sending Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.
- 6.5 This general principle of reciprocity will not apply to groups larger than 10 persons. Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, it shall bear all the relevant expenses.

ARTICLE 7
COMPENSATION FOR DAMAGES

- 7.1 Compensation for any damage caused by personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Party.
- 7.2 If the damage is caused to personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8
LEGAL JURISDICTION

- 8.1 The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.
- 8.2 Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on their personnel in the following cases:
 - a. violations that threaten the security or property of the Sending Country;
 - b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.
- 8.3 In the case under letter b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities.

ARTICLE 9
SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

- 9.1 For the purposes of this Agreement the term "classified information" means any classified item, document or material, whatever the form, be it either an oral or visual communication of classified content or the electrical or electronic transmission of a message classified in any form, whose unauthorized use could damage the security interests of the Parties.

- 9.2 All classified information, exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored, handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
- 9.3 Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by the National Security Authority/Authority designated by the Parties.
- 9.4 The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Montenegro
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	STROGO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERLJIVO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

- 9.5 Access to classified information exchanged in connection with this Agreement by the Parties' personnel shall be granted after the need-to-know has been ascertained and an appropriate security clearance has been issued in compliance with national laws and regulations.
- 9.6 The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
- 9.7 Transfer to Third Parties/International Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence materials covered by this agreement, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the originating Party.
- 9.8 Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by a specific general agreement on security concluded by the respective National Security Authorities or by the Designated Security Authorities of the Parties.

ARTICLE 10 **SETTLEMENT OF DISPUTES**

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall settle the disputes through bilateral consultations or negotiations.


ARTICLE 11 **VALIDITY, AMENDMENTS AND TERMINATION**

- 11.1 This Agreement shall come into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties shall officially inform each other that the respective internal procedures have been fulfilled.
- 11.2 This Agreement may be amended, at any time, through exchange of Official Notes. Any modification shall come into effect following the needed procedures.
- 11.3 This Agreement, established to be in force for five years, will be automatically renewed for a further period of five years unless written notice of intention to denounce is given by either Party to the other; in this case it will lose effect six months after such a notification has been received.
- 11.4 In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.
- 11.5 In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective

Authorities, have signed this Agreement.

Done at *Rome* on *17th September 2011* in two originals, each in Italian, Montenegrin and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF MONTENEGRO

